

CONVEGNO “EQUA RIPARAZIONE - RISARCIMENTO DANNI NEL PROCESSO PENALE”

Relazione dell'avv. Gerardo Russillo del 16.11.2012 - Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione- in tema di *"Il risarcimento del danno per eccessiva durata del processo in ambito nazionale e comunitario"* Convegno organizzato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma.

- Introduzione -

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (primo decreto sviluppo 2012), convertito il 7 agosto (legge n.134/2012 pubblicata sulla GU n. 147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n. 129), ha apportato delle importanti modifiche alla legge 89/2001 la **c.d. legge Pinto**. Gli obiettivi perseguiti dal Consiglio dei Ministri, con questa riforma, non sono stati solo quelli di «razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle corti di appello, ma anche di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, che nell'anno 2011 sono stati di oltre 200 milioni di euro». Peraltro, per realizzare gli obiettivi prefissati, il Governo, ha dovuto tenere in considerazione che la disciplina della ragionevole durata processuale, di cui alla legge n. 89/2001, è volta a dare attuazione alla **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)** e in quanto tale essa deve rispettare , non solo il testo convenzionale della CEDU, ma anche la numerosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che si è formata sul tema.

Preliminarmente va osservato come lo strumento normativo, scelto dal legislatore, sia, ancora una volta, inappropriato oltre che anticostituzionale. Le disposizioni attinenti la modifica della legge Pinto non sembrano, infatti, presentare i requisiti di necessità e urgenza richiesti per l'adozione di un decreto-legge, il quale rischia, come nel caso di specie, di essere inopportuno e poco efficace rispetto al risultato sperato. A tal proposito si può notare come buona parte dell'art. 55 del testo di riforma, non fa altro che normativizzare principi oramai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, quali la determinazione dei tempi di durata del processo, mentre con riguardo alla quantificazione del danno la normativa italiana applica criteri diversi rispetto a quelli comunitari.

Come affermato poc'anzi, la disciplina del giusto processo, trova le sue radici nel diritto comunitario e il Legislatore italiano, nell'introdurre una nuova riforma in materia, avrebbe opportunamente dovuto ispirarsi al sistema comunitario piuttosto che discostarsi da esso. L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), nel modificare l'art. 6, comma 3 del Trattato sull'Unione Europea “ [...] *i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comune agli stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali*”, ha notevolmente inciso sul nostro sistema delle fonti. Infatti, se prima della modifica dell'art. 6 comma 3 del TUE, i giudici nazionali non potevano disapplicare una norma interna a

fronte di una norma pattizia di diritto internazionale, oggi, con la “comunitarizzazione” della Convenzione europea, il Giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna per applicare quella comunitaria.

La questione è già stata esaminata in una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1220/2010), il quale ha richiamato la pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativamente agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che “*impongono agli Stati di rendere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio “the domestic remedies must be effective”*”(cfr. CEDU, Sez. III28/09/2006, *Prisyazhnikova c. Russia*; CEDU, 15/02/2006, *Androsov c. Russia*; CEDU, 27/12/2005, *Iza c. Georgia*) e ha stabilito che “*si deve fare applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibile dall’art. 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell’art. 6 TUE, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 Dicembre 2009)*”.

La giurisprudenza successiva ha recepito tale principio che trova il suo fondamento nell’art. 117, co. 1 Cost., così come modificato con legge cost. del 18 ottobre 2001, n. 3. Data l’immediata operatività delle norme convenzionali, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare la normativa interna in modo conforme al diritto comunitario, ovvero, in caso di contrasto, è obbligato a procedere alla loro disapplicazione diretta, in favore della disciplina comunitaria, senza alcun filtro d’incostituzionalità sul piano interno¹.

Compite queste brevi premesse, appare opportuno entrare nel cuore del problema e confrontare la disciplina attualmente in vigore con la normativa precedente, evidenziando le difformità con il sistema comunitario.

L’art. 55, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, ha ampiamente modificato il vecchio testo normativo, inserendo nuovi presupposti per il

¹ Per una visione esaustiva di tutta la problematica è necessario richiamare le sentenze “gemelle” della Corte Costituzionale, la [n. 348](#) e la [n. 349 del 2007](#), con le quali il Giudice delle Leggi, prima della modifica del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 Dicembre 2009, aveva fornito la propria interpretazione dell’art. 117, comma 1 Cost. con riferimento ai rapporti tra ordinamento giuridico interno, trattati comunitari e CEDU. Secondo la Corte <<La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale – pur con le caratteristiche peculiari che saranno esaminate più avanti – da cui derivano “obblighi” per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti., per tutte le autorità interne degli Stati membri>>. Ne consegue, sempre secondo i Giudici delle Leggi, che il nuovo impianto normativo dovrà essere rapportato all’art. 117, comma 1 della Costituzione, il quale condiziona l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali: <<il nuovo testo dell’art. 117, primo comma, Cost, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall’altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale>>

riconoscimento dell'indennizzo. Il nuovo art. 2 comma 2-bis, ispirandosi alle pronunce comunitarie, ormai consolidate su tale tematica, predetermina alcuni parametri ai quali la Corte di appello deve attenersi per decidere in ordine alle istanze di equo indennizzo: “ **2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di **tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.** Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il **procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari**”.**

Ecco allora che in base al comma 2-bis dell'art. 2 la durata del processo non potrà essere ritenuta irragionevole se il processo di cognizione (civile o penale) “non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”. Nel processo penale il dies a quo è rappresentato dalla data in cui l'indagato assume la qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando egli ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. Inoltre, il comma 2-quater² sottolinea l'irrelevanza, ai fini del computo della dura processuale, dell'arco temporale compreso tra “il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa”, nonché il “tempo in cui il processo è sospeso”. Peraltro, in base al comma 2-ter³ «si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”.

I nuovi artt. 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 2-quinquies e art. 2-bis della legge 89/2001, nel individuare i criteri per la misurazione dell'indennizzo, sembrano ignorare le indicazioni offerte dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Senza soffermarci oltre sul problema relativo alla diretta applicabilità della CEDU che, avendo carattere comunitario, deve prevalere sulle norme di diritto nazionale difforme anche se successive, è opportuno approfondire la questione attinente la diversa linea interpretativa adottata dal sistema comunitario rispetto a quello nazionale.

L'art. 2 comma 1⁴ continua a confermano la natura sia patrimoniale che non patrimoniale del danno subito dal cittadino di fronte ai tempi irragionevoli della giustizia e la misura dell'indennizzo

² **Art. 2 comma 2-quater della legge 89/2001 così come modificata dal d.lg 83/2012:** “Ai fini del computo **non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso** e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il **termine per proporre l'impugnazione** e la proposizione della stessa”.

³ **Art. 3 comma 2-ter della legge 89/2001 così come modificata dal d.lg 83/2012:** “Si considera **comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito** in modo irrevocabile in un **tempo non superiore a sei anni**”.

⁴ “Chi ha subito un **danno patrimoniale o non patrimoniale** per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”.

continua a rientrare nella previsione normativa di cui all'art. 2056 del c.c., seppur con nuovi riferimenti.

Partendo dall'analisi del nuovo art. 2 comma 2 della legge Pinto appare evidente che il legislatore italiano abbia voluto introdurre ulteriori criteri per la liquidazione dell'indennizzo. Se però lo scopo di tale previsione era quello di valorizzare le particolarità di ogni singolo processo, nella realtà dei fatti, le nuove circostanze attribuiscono alle Corti di appello competenti⁵ un'eccessiva discrezionalità che, sommandosi alle restrizioni introdotte per poter proporre il ricorso per l'equa riparazione, limitano oltremodo il diritto di difesa del cittadino italiano. Infatti, il giudice nella liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo è tenuto a valutare *“la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (art. 2 comma 2 l.89/2001) ”*. A norma dell'art. 2-bis⁶ la Corte liquida a titolo di equa riparazione una **somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi**, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale disposizione normativa si discosta ampiamente dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo che in molteplici sentenze ha ritenuto di dover compiere una valutazione complessiva del danno, o meglio di non poter limitare la liquidazione del danno ai soli anni che eccedono il termine di ragionevolezza, oggi stabilito dalla legge.

Il Governo ha voluto poi formalizzare alcune cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente, dilatoria o abusiva della parte. Queste ipotesi sono espressamente indicate dal nuovo art. 2 comma 2-quinquies della legge Pinto⁷. Con riferimento al processo civile è escluso

⁵ Corte d'Appello competenti:

Roma [Perugia](#) Perugia [Firenze](#) Firenze [Genova](#) Genova [Torino](#) Torino [Milano](#) Milano [Brescia](#) Brescia [Venezia](#) Venezia [Trento](#) Trento [Trieste](#) Trieste [Bologna](#) Bologna [Ancona](#)Ancona [L'Aquila](#) L'Aquila [Campobasso](#) Campobasso [Bari](#) Bari [Lecce](#) Lecce [Potenza](#) Potenza [Catanzaro](#) Cagliari [Roma](#) Palermo [Caltanissetta](#) Caltanissetta [Catania](#) Catania [Messina](#) Messina [Reggio Calabria](#); Reggio Calabria [Catanzaro](#) Catanzaro [Salerno](#) Salerno [Napoli](#) Napoli [Roma](#)

⁶ **Art. 2-bis della legge 89/2001 così come modificata dal d.lg 83/2012:** “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

2. L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 ; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”.

⁷ **Art. 2 comma 2-quinquies della legge 89/2001 così come modificata dal d.lg 83/2012:** “Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile; b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di

l'indennizzo in favore della parte soccombente condannata per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oppure nei confronti di quella parte che ha reso necessario l'intervento giurisdizionale in quanto ha rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta formulata dalla controparte (art. 91 c.p.c.) o dal mediatore (art. 13 comma 1 primo periodo, d.lgs. n. 8/2010) sostanzialmente coincidente con la sentenza emessa dal giudice. Invece, con riguardo al **processo penale** le lettere d) ed e) escludono il diritto all'indennizzo “**nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte**”, nonché “**quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis**”. Infine, è particolarmente significativa l'espressione utilizzata nella lettera f) che rappresenta la formula di chiusura ‘aperta’ in base alla quale l'indennizzo è escluso “in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento”.

Le modifiche introdotte con il decreto sviluppo non hanno riguardato i soli presupposti processuali per l'istanza d'indennizzo, ma hanno inciso anche sull'intero procedimento. La nuova disciplina attribuisce la legittimazione passiva al Ministero della giustizia, quando il procedimento contestato è stato svolto dinnanzi al giudice ordinario, al Ministero della difesa, quanto si contesta un procedimento del giudice militare e infine il Ministero dell'economia e delle finanze, in tutti gli altri casi.

Quanto al procedimento, che ad oggi ha natura monitoria, deve essere istaurato dinnanzi alla Corte di appello competente entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il processo è diventata definitiva. Il presidente della Corte di appello provvede con decreto motivato da emettere entro **trenta giorni dal deposito del ricorso** al quale si applicano i primi due commi dell'art. 640 c.p.c. (e, cioè, la richiesta di integrazione del ricorso ove la domanda appaia insufficientemente giustificata). Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, e, tanto l'originale quanto le copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax (art. 3, co. 1). Unitamente al ricorso occorre produrre **copia autentica** (e dunque non è più sufficiente la copia semplice) di tutti gli atti, di tutti i verbali, di tutti i provvedimenti interinali e ab definizione de procedimento. Se la domanda non è giustificata, il giudice invita la parte a provvedere entro un termine, scaduto il quale la domanda viene rigettata con decreto (art. 3, co. 3).

Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di **pagare senza dilazione** la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in

procedura civile; c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte; e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis. f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento”.

manca la **provvisoria esecuzione** (art. 3, co. 5). Nel decreto il giudice liquida le **spese** del procedimento e ne ingiunge il pagamento (art. 3, co. 5).

Se il ricorso è in tutto o in parte **respinto** la domanda **non può essere riproposta**, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5 – ter (art. 3, co. 6). Il ricorso e il decreto, a pena di inefficacia, devono essere **notificati al Ministro legittimato** entro 30 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. La notificazione del ricorso e del decreto rende improponibile l'opposizione e comporta **acquiescenza** al decreto da parte del ricorrente (art. 5, co. 3).

Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel **termine perentorio di 30 giorni** dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione (5 ter, 1° co.). L'opposizione si propone con **ricorso** davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto (5 ter, 2° co.).

La corte d'appello provvede in **camera di consiglio** ai sensi degli articoli 737 e ss. c.p.c., ma del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato (5 ter, 3° co.). L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono **gravi motivi**, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto (5 ter, 4° co.). La corte pronuncia, entro 4 mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo (5 ter, 5° co.).

In caso di domanda inammissibile o manifestamente infondata, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad **euro 1.000** e non superiore ad **euro 10.000** (5 quater).

LEGGE PINTO (prima della riforma)

LEGGE 24 marzo 2001, n. 89 (in Gazz. Uff., 3 aprile, n. 78). - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

CAPO I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1

(Pronuncia in camera di consiglio)

Art. 1

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

- 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
- 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
- 3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
- 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
- 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".

CAPO II EQUA RIPARAZIONE

Art.2

(Diritto all'equa riparazione)

Art. 2

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

- a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
- b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Art.3

(Procedimento)

Art. 3

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio

se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art.4

(Termine e condizioni di proponibilità)

Art. 4

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Art.5

(Comunicazioni)

Art. 5

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Art.6

(Norma transitoria)

Art. 6

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.7

(Disposizioni finanziarie)

Art. 7

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

TESTO VIGENTE: LEGGE PINTO

LEGGE 24 marzo 2001, n. 89 (in Gazz. Uff., 3 aprile, n. 78). - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile. (PINTO)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

CAPO I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

Art.1

(Pronuncia in camera di consiglio)

Art. 1

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

- 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
- 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
- 3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
- 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
- 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".

CAPO II

EQUA RIPARAZIONE

Art.2

(Diritto all'equa riparazione)

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (1).

2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con

l'assunzione della qualita' di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (2).

2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni (3).

2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa (4).

2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:

- a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
- b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
- c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
- e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis.
- f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (6).

[3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

- a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
- b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.] (7)

Art.2 bis

(Misura dell'indennizzo) .

Art. 2-bis

1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

2. L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:

- a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
- b) del comportamento del giudice e delle parti;
- c) della natura degli interessi coinvolti;
- d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

Art.3

(Procedimento)

Art. 3

1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell' articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l' articolo 125 del codice di procedura civile.

2. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:

- a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
- b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
- c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell' articolo 640 del codice di procedura civile.

5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

6. Se il ricorso e' in tutto o in parte respinto la domanda non puo' essere riproposta, ma la parte puo' fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili.

(1) Articolo modificato dall'articolo 1, comma 1224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza di cui al comma 2 del medesimo decreto.

Art.4

(Termine di proponibilita')

Art. 4

1. La domanda di riparazione puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento e' divenuta definitiva.

Art.5

(Notificazioni e comunicazioni)

Art. 5

1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e' notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda e' proposta.

2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo' essere piu' proposta.

3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

4. Il decreto che accoglie la domanda e' altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Art.5 bis

(Gratuità del procedimento)

Art. 5-bis

[1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.]

Art.5 ter

(Opposizione)

1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione puo' essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l' articolo 125 del codice di procedura civile.

3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.

5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente esecutivo.

Art.5 quater

(Sanzioni processuali)

1. Con il decreto di cui all' articolo 3, comma 4 , ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione e' dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, puo' condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.

Art.6

(Norma transitoria)

Art. 6

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.7

(Disposizioni finanziarie)

Art. 7

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.